



8 MAG. 2002

20

Ministero  
delle Attività Produttive  
L. F. C4

Alla Regioni in allegato

- LORO SEDI -

207834

Prot. N.º  
Registra al Foglio N.º  
del

**OGGETTO** Trasferimento di competenze alle Regioni ed agli Enti locali ai sensi del D.Lgs 31 marzo 1998, n.112. Concessione per la distribuzione e vendita di g.p.l. in recipienti, senza deposito.

Il presente documento è un documento informatico e non ha valore legale se non è accompagnato dal documento cartaceo corrispondente.

Nell'ambito dell'attuazione del federalismo amministrativo, il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 ha disciplinato, com'è noto, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di compiti e funzioni amministrative, in materia di energia, già di competenza delle Amministrazioni centrali, alle Regioni ed enti autonomi.

Il delicato processo di decentramento amministrativo è stato successivamente interrotto dalla sentenza del 6 giugno 2001, n.208, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.Lgs 29 ottobre 1999, n.4-3, che recava disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n.112.

A seguito della citata sentenza, infatti, sono state nuovamente attribuite allo Stato le funzioni concernenti l'emanazione dei provvedimenti concessori ed autorizzatori che riguardano esclusivamente lo stoccaggio di oli minerali o g.p.l., lasciando alle Regioni la competenza in materia di impianti di lavorazione di prodotti petroliferi e di distribuzione e vendita di g.p.l., in recipienti di proprietà, senza deposito.

Sono state manifestate, al riguardo, da parte di alcune regioni, numerose perplessità circa le modalità di rilascio delle concessioni relative a tale ultima fattispecie.

Gli interrogativi posti riguardano essenzialmente le seguenti questioni:

- quali requisiti deve avere il richiedente e quale tipo di iter istruttorio applicare per questa fattispecie di concessioni;
- nel caso in cui la distribuzione e vendita venga effettuata in più di una regione, quale delle regioni è competente al rilascio della concessione;
- se, ai fini del rilascio della concessione, è necessario tenere conto della sede sociale della Società richiedente, o delle province nelle quali si svolge l'attività.

PB



Per rispondere al primo degli interrogativi, si ricordano, brevemente, le leggi che disciplinano il rilascio della concessione per la distribuzione e vendita di g.p.l. in recipienti di proprietà, senza deposito:

- R.D.L. del 2 novembre 1933, n.1741 (convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n.367);
- R.D.L. del 20 luglio 1934, n.1303 (convertito nella Legge 8 febbraio 1934, n.367);
- Legge 21 marzo 1958, n.327;
- Legge 2 febbraio 1973, n.7;
- Legge 4 ottobre 1985, n.539;
- DD.M.M. 31 marzo 1984 e 25 dicembre 1985, che regolano, rispettivamente, l'installazione e l'esercizio dei depositi di g.p.l. con capacità complessiva non superiore ai mc.5 e di approvazione dei libri contabili, dei rendiconti e dei bollettari di quietanza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.4 della legge l.10.1985, n.539.

A queste leggi si aggiungono due circolari che questa Amministrazione ha ritenuto di emanare ad ulteriore chiarimento di quanto disposto dalle leggi su indicate:

- 1) Circolare n.207 del 13 luglio 1987: "Distribuzione di g.p.l. sfuso in piccoli serbatoi fissi tramite autocisterne".
- 2) Circolare n.211/F del 23 marzo 1989: "Attività di distribuzione e vendita di g.p.l."

Con la prima circolare l'Amministrazione ha fornito indicazioni in merito all'attività di distribuzione e vendita di g.p.l. effettuata, oltre che in bombole, anche in piccole cisterne fisse poste in uso presso l'utente finale e rifornite tramite autocisterne, invitando, al contempo, sia le società concessionarie di impianti di riempimento e travaso, sia gli Enti preposti alla sicurezza ed incolumità pubblica, ad attivare la necessaria sorveglianza per il rispetto della normativa di settore.

La seconda circolare, rivolta in maniera particolare alle Prefetture, ha fornito una serie di ulteriori chiarimenti in merito a quest'ultima fattispecie di concessione, con particolare riferimento al tipo di automezzi da impiegare ed alla necessità dell'istruzione degli addetti al corretto uso delle attrezzature inerenti il g.p.l.

La concessione è comunque rilasciata ai soggetti che, proprietari di un proprio parco bombole e di piccoli serbatoi, vogliono esercitare la distribuzione e vendita di g.p.l., tramite bombole e serbatoietti da installare presso gli utenti, in più province, pur senza essere concessionari di un impianto di riempimento e travaso di g.p.l. (art.2, legge 7/73).

Ai fini del rilascio della concessione, l'Amministrazione procedente, su istanza del richiedente, conduce un iter istruttorio basato sull'acquisizione di documentazione probante i requisiti prescritti dalle leggi su indicate. Per questa fattispecie di concessione non è prevista l'acquisizione di pareri istruttori.

Ministero dell'Industria e del Commercio - Direzione Generale del Gas - Roma



La documentazione che viene richiesta è la seguente:

- a) contratto di imbottigliamento, la cui validità non sia inferiore ad un anno dalla presentazione all'Amministrazione, stipulato con un impianto di riempimento e travaso di g.p.l., in regola con la volumetria prevista dalla legge 539/85 (disponibilità in serbatoi fissi tale da garantire la copertura del 20% della capacità volumetrica complessiva di tutte le bombole di proprietà, nonché di quelle imbottigliate per conto terzi);
- b) polizza di assicurazione RCA intestata al richiedente la concessione, aggiornata secondo i massimali previsti dall'art.3 della legge 539/85 e comprendente anche i rischi connessi con la distribuzione e vendita di g.p.l. in piccoli serbatoi;
- c) elenco dettagliato del parco bombole di proprietà e copia dei certificati di collaudo;
- d) previsione di massima del numero e della dislocazione dei piccoli serbatoi, divisi per province (nel caso di richiesta di concessione anche per i serbatoietti);
- e) documentazione probante il numero delle autocisterne atte al rifornimento dei piccoli serbatoi fissi. Nel caso di autocisterne di proprietà, copia dei libretti di circolazione intestati alla Società, nonché copia della certificazione rilasciata per i relativi strumenti di misurazione fiscale. Nel caso di autocisterne in comodato, copia del contratto la cui durata sia di almeno cinque anni dal rilascio della concessione (documentazione questa che viene richiesta solo nel caso di concessione comprensiva di distribuzione e vendita di g.p.l. in serbatoietti);
- f) dichiarazione, sottoscritta dal responsabile della Società richiedente, con la quale si garantisce la pronta disponibilità di tecnici qualificati per l'immediato intervento, laddove vengano segnalati disservizi di qualsiasi genere nelle installazioni presso l'utente;
- g) certificato di iscrizione alla competente Camera di Commercio;
- h) certificazione antimafia, rilasciata alla Società ai sensi del D.L. n.486 del 16 dicembre 1997, dalla competente Camera di Commercio.

Al termine dell'acquisizione dei documenti istruttori, l'Amministrazione procedente rilascia il decreto di concessione, la cui durata è stata fissata in cinque anni dalla data del rilascio, alla scadenza della quale, nel caso di istanza di rinnovo della concessione, si procederà alla verifica della sussistenza ed all'eventuale aggiornamento dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato il decreto di prima concessione.

E' opportuno rilevare, a tale proposito, che l'articolo 2 della legge 7/73 stabilisce che la concessione possa essere rilasciata anche in assenza di parte della documentazione sopraindicata, purchè il richiedente la produca entro 180 giorni dalla data del rilascio del decreto, pena la decadenza dalla concessione.

In considerazione della delicatezza di questo tipo di concessione, l'Amministrazione ha, nel corso degli anni, "scoraggiato" l'utilizzo di tale facoltà da parte dei richiedenti; è opportuno quindi che su questo aspetto ciascuna regione assuma una propria posizione anche per fornire adeguate istruzioni operative nel caso in cui decida di delegare la materia alle province.

Un altro aspetto importante da chiarire è inoltre, che questa fattispecie di concessione non consente in alcun modo lo stoccaggio di g.p.l. in bombole.



superiore a kg. 5.000. Successivamente la legge n. 169/1962 ha individuato in kg. 500 il limite inferiore per il rilascio della concessione, abrogando la precedente soglia di mc. 25.

Da quanto detto risulta infine evidente come questa fattispecie di concessione sia legata alla diallocazione degli utenti finali ai quali il servizio è rivolto, con la conseguente possibilità di uno stretto controllo territoriale circa la continuità del rifornimento.

Sembra, pertanto, opportuno che ogni regione provveda al rilascio di una propria concessione, la quale tenga conto delle province nelle quali viene esercitata tale attività, ciò anche se la sede legale del soggetto giuridico che effettua la richiesta di concessione si trova in una regione diversa.

Maggiori difficoltà presenta invece il rilascio della concessione nell'ambito di quelle regioni nelle quali le funzioni sono state delegate alle province.

In questo caso il richiedente si troverebbe costretto ad acquisire tanti decreti di concessione, per quante sono le province nelle quali intende operare e sussisterebbe anche il problema della localizzazione dell'impianto di imbottigliamento e travaso con il quale stipulare il contratto di fornitura di g.p.l.

Sembrirebbe opportuno, in questo caso, valutare la possibilità di un accordo con le province in base al quale la concessione venga rilasciata direttamente dalla regione competente.

Questa Amministrazione pertanto, nel trasmettere copia delle leggi e delle circolari citate in premessa, auspica di aver fornito una prima risposta ai quesiti sollevati nell'ambito del trasferimento di compiti e funzioni già di competenza dello Stato e rimane comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Tullio Maria Fanelli)

*Tullio M. Fanelli*

...nomenclatura dell'Industria del Commercio e dell'Alloggiamento...  
D. 10/11/62

REGIONE PIEMONTE  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
10100 TORINO

REGIONE LOMBARDIA  
DIR. GEN. QUALITA' DELL'AMBIENTE  
U.O. PROTEZIONE AMBIENTALE E SICUREZZA  
INDUSTRIALE  
VIA STRESA 24  
20125 MILANO

REGIONE VENETO  
UNITA' COMPLESSA ENERGIA  
CANNAREGGIO 2277  
30121 VENEZIA

REGIONI LIGURIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
16100 GENOVA

REGIONE EMILIA ROMAGNA  
SERVIZIO ENERGIA-ASS. ATTIVITA' PRODUTTIVE  
VIALE ALDO MORO 64  
40100 BOLOGNA

REGIONE MARCHE  
SERVIZIO ARTIGIANATO E INDUSTRIA  
UFF. FONTI ENERGETICHE  
VIA TIZIANO 44  
60125 ANCONA

REGIONE TOSCANA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
50100 FIRENZE

REGIONE UMBRIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
PERUGIA

REGIONE LAZIO  
DIPARTIMENTO 12  
AREA A2 SERVIZIO 2 - UFF. CARBURANTI  
VIA ROSA RAJMONDI GARIBALDI 7  
00145 ROMA

REGIONE MOLISE  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
CAMPOBASSO

REGIONE ABRUZZO  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
L'AQUILA

REGIONE CAMPANIA  
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA'  
COMMERCIALI  
CENTRO DIREZIONALE ISOLA 16  
80143 NAPOLI

REGIONE BASILICATA  
DIP. TO AA. PP. E POLITICHE DELL'IMPRESA  
VIA ANZIO 44  
85100 POTENZA

REGIONE PUGLIA  
ASSESSORATO ICA-SETTORE COMMERCIO  
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 15  
70124 BARI

REGIONE CALABRIA  
SETTORE 24 INDUSTRIA  
PALAZZO EUROPA  
88100 S. MARIA DI CATANZARO